

di Maria Giovanna Trombetta*

LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE

“La prestazione del professionista rientra nell’ambito dell’obbligazione di mezzi: non si può pretendere, a differenza di quanto accade nelle obbligazioni di risultato, che questi raggiunga il risultato e quindi soddisfi le speranze del cliente, ma si potrà solo pretendere che egli adotti la diligenza che la fattispecie richiede”


In ragione degli attuali grandi progressi della medicina, l'errore dovuto a imperizia professionale è sempre più ritenuto un problema sociale perché, diversamente da ieri, lo si considera socialmente inaccettabile, tanto è vero che il cittadino si aspetta dal medico comunque e sempre la “guarigione” ad ogni costo.

Questa situazione presenta delle evidenti anomalie, anche perché il carattere principale dell'obbligazione del professionista consiste principalmente nel porre in essere una attività strumentale al perseguimento dell'interesse del creditore-cliente. Rispetto a tale contenuto l'attenzione della dottrina e della giurisprudenza si è concentrata su quella particolare categoria di obbligazioni che è convenzionalmente definita come “obbligazioni di mezzi”, che si suole contrapporre alla diversa categoria individuata nelle “obbligazioni di risultato”. La differenza sostanziale tra le due tipologie di obbligazioni descritte va inquadrata nel fatto che quando si chiede ad un professionista di prestare le proprie capacità professionali per la tutela di un interesse, non si può pretendere, a differenza di quanto accade nelle obbligazioni di risultato, che

questi raggiunga il risultato e quindi soddisfi le speranze del cliente, ma si potrà solo pretendere che egli adotti quella diligenza che la fattispecie richiede usando tutto il suo bagaglio di esperienze e cognizioni, onde tentare di risolvere al meglio il problema; pertanto la prestazione del professionista rientra nell'ambito dell'obbligazione di mezzi. Infatti l'opera prestata da quest'ultimo, essendo relativa solo a prestazioni intellettuali attraverso il mezzo del sapere, non può essere mirata al raggiungimento di uno scopo come risultato, ma solo al tentativo di raggiungerlo, essendo questo in ogni caso influenzato da elementi esterni molte volte imponderabili.

Ne deriva che l'inadempimento del professionista non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale ed in particolare al dovere di diligenza per il quale trova applicazione, in luogo del criterio tradizionale della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, secondo comma codice civile, il quale deve essere commisurato alla natura dell'attività esercitata; pertanto la diligenza che il professionista deve impiegare nello svolgimento della sua attività è quella media, cioè la diligenza posta nell'esercizio della propria attività dal professionista di preparazione professionale e di attenzione medie, a meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto non involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, nel qual caso la responsabilità del professionista è attenuata configurandosi, secondo l'espresso disposto dell'art. 2236 codice civile, solo nel caso di dolo o colpa grave.

Come già detto, la responsabilità civile del prestatore d'opera intellettuale è regolata in generale dall'art. 1176 del codice civile che nel secondo comma fa obbligo al professionista di usare la diligenza media, da valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata. E' il giudizio sulla diligenza che comporta, quindi, quale conseguenza,



un giudizio sulla responsabilità del professionista, nel senso che si deve fare riferimento, per valutare la diligenza impiegata, al tipo di attività che il professionista è chiamato a compiere per cui, correlando la norma sopra indicata con quella successiva, anch'essa già menzionata, di cui all'art. 2236 c.c., si ha che la responsabilità del professionista, già limitata nelle prestazioni di difficile esecuzione ai soli casi di dolo o colpa grave, viene limitata

anche nei casi rientranti nella normalità dal criterio valutativo della diligenza adoperata, avuto riguardo alla media diligenza cioè alla media capacità professionale, posto che al professionista, che non sia specializzato, non può chiedersi una capacità professionale eccezionale.

L'art. 2236 c.c., come già sottolineato, limita la responsabilità civile del professionista ai casi di dolo o colpa grave "se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà". Tale limitazione di responsabilità, che ad una prima analisi potrebbe risultare abusiva, in realtà è perfettamente conseguenziale al tipo di attività che il prestatore d'opera intellettuale-professionista compie rispetto al prestatore d'opera materiale: il primo, infatti, impiega i mezzi che la sua conoscenza intellettuale gli consente, mentre l'altro deve solo plasmare una materia. E allora la differenza di obbligazione che l'uno assume rispetto all'altro, cioè il risultato ed i mezzi, rende comprensibile e condivisibile la limitazione di responsabilità per il professionista ai soli casi di dolo o colpa grave quando la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà mentre, di fronte ad ipotesi di normale impegno, il professionista risponde secondo i normali principi di responsabilità di cui all'art. 1176 c.c..

La legittimità della limitazione della responsabilità civile del professionista di cui all'art. 2236 c.c. è stata tra l'altro confermata dalla stessa Corte costituzionale che ha rilevato che "lo speciale trattamento giuridico riservato al professionista non è collegato puramente e semplicemente a condizioni personali e sociali, ma ha in sé una sua adeguata ragione di essere", ed "è il riflesso di una normativa dettata di fronte a due opposte esigenze: quella di non modificare l'iniziativa del professionista col timore di ingiuste rappresaglie da parte del cliente in caso di insuccesso e quella inversa di non indulgere verso non ponderate decisioni o riprovevoli inerzie del professionista stesso". ●

**Avvocato, FNOVI*